COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

VI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 87

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifica dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1962, n. 921, recante norme sui sussidi dei lebbrosi e dei loro familiari a carico. (724) 87

PRESIDENTE 87, 88

LATTANZIO, *Relatore* 88

BARBA 88

CAPUA 88

Istituzione di un Collegio di revisori dei conti presso l'Associazione Italiana della Croce Rossa. (591) 89

PRESIDENTE 89, 90, 91, 92, 93

URSO, *Relatore* 89, 93

SCARPA 90, 92

MANCINI, *Ministro della sanità*. 90, 91, 92, 93

TANTALO 92

GENNAI TONIETTI ERISIA 92

BIAGINI 93

DE PASCALIS 93

BARBERI 93

MESSINETTI 93

LATTANZIO 93

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CENGARLE ed altri: Modifica dell'articolo 20 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per l'ammissione ai concorsi e la nomina nel ruolo degli ispettori sanitari. (343) . . 94

PRESIDENTE 94, 96, 97

BARBERI, *Relatore* 94, 96

PAG.

BARTOLE 94, 96, 97

DE PASCALIS 96

MANCINI, *Ministro della sanità* 97

Votazione segreta:

PRESIDENTE 97

La seduta comincia alle 17,20.

BARTOLE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 28, primo comma, del Regolamento della Camera, il deputato Pirastu sostituisce, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Sacchi Giuseppe.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1962, n. 921, recante norme sui sussidi dei lebbrosi e dei loro familiari a carico (724).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge : « Modifica dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1962, n. 921, recante norme sui sussidi dei lebbrosi e dei loro familiari a carico ».

Comunico che la Commissione Bilancio, in data 28 gennaio 1964, ha espresso il seguente parere: « La Commissione delibera di espri-

mere parere favorevole, con la raccomandazione che all'articolo 2 si faccia espresso riferimento alla legge 31 ottobre 1963, n. 1458 ».

Il Relatore, onorevole Lattanzio ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LATTANZIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene quest'oggi in discussione è un provvedimento di portata molto limitata, non solo perché riguarda un numero fortunatamente ristretto di malati (come sapete sono di poco superiori a 500 in Italia), ma perché comporta una spesa relativamente modesta.

Questo disegno di legge fa riferimento ad altre due precedenti leggi e cioè la legge 18 marzo 1958, n. 257 e la legge 6 luglio 1962, n. 921, sempre concernenti provvidenze in favore dei lebbrosi. Ora, alcuni dei colleghi ricorderanno che nella precedente legislatura, quando noi ci trovammo ad approvare il provvedimento n. 921 del 1962, fra gli altri problemi fu ampiamente discussa la misura del sussidio che si andava a dare. In quella sede il ministro della sanità ci comunicò che, non avendo possibilità di copertura, pregava la Camera di approvare il disegno di legge così come veniva sottoposto al suo esame.

Oggi il nuovo provvedimento apporta modifiche migliorative alla legge del 1962 e pertanto io propongo che, trattandosi di provvedimento legislativo, venga approvato nel testo proposto dal Governo, tenendo presente che questo disegno di legge è un passo avanti che ancora una volta si fa in favore di questa categoria di sofferenti, nella speranza che ulteriori miglioramenti possano essere concessi in avvenire.

Si tratta infatti di un sussidio per ammalati cronici che indubbiamente sono sottoposti, sul piano psicologico e sul piano sanitario, a una situazione di notevole disagio. Il problema di questi ammalati non può non stare a cuore ai colleghi di tutti i gruppi parlamentari. Pertanto sono certo che la Commissione vorrà approvare questo disegno di legge, perché noi riteniamo con ciò di compiere un passo avanti su una strada che sia di sempre maggiore comprensione per questi ammalati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARBA. Mi permetto di proporre un emendamento al titolo del disegno di legge in discussione:

« *Sostituire le parole*: sussidi dei lebbrosi e dei loro familiari a carico, *con le altre*: sussidi a favore dei lebbrosi e dei loro familiari a carico ».

CAPUA. I lebbrosi non hanno diritto a somministrazioni di medicinali? Almeno del medicinale specifico?

LATTANZIO, *Relatore*. Per i non ricoverati la somministrazione di medicinali (e, come il collega Capua sa, si tratta di un medicinale il cui costo è davvero esiguo, perché a differenza del passato oggi la lebbra si riesce a curarla in forma integrale con una spesa di medicinali di 10 mila lire) non è più un fatto assillante come poteva essere una volta. Però la lebbra, come tutte le altre malattie, sottostà alle disposizioni proprie sia dell'assistenza, sia della previdenza, sia per quanto riguarda la particolare assistenza degli istituti mutualistici, sia per quanto riguarda l'assistenza sanatoriale.

CAPUA. Le mille lire del sussidio dato a questa categoria di gente segregata sono appena sufficienti per mangiare. Il giorno in cui uno prende il sussidio dei lebbrosi, la cosa diventa nota e la gente fatalmente lo evita. Poiché questi lebbrosi seguono una terapia medicamentosa, se si potesse fare una aggiunta per i medicinali, io sarei favorevole. Sarebbe un aggravio molto modesto. È noto che non tutti i lebbrosi sono ricoverati. Se si potesse dare qualche cosa per la terapia medicamentosa, sono certo che l'onere non potrebbe superare nemmeno il milione.

LATTANZIO, *Relatore*. Questi ammalati sono circa 590.

CAPUA. Trattandosi di una spesa minima, potremmo invitare, con un ordine del giorno, il ministro a disporre per la distribuzione gratuita del medicinale specifico della terapia della lebbra.

LATTANZIO, *Relatore*. Mi risulta che gli istituti mutualistici già provvedono in merito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« A decorrere dal 1° luglio 1963 la misura del sussidio giornaliero previsto dalla legge 6 luglio 1962, n. 921, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, è stabilito in:

lire 500 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;

lire 1.000 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;

lire 500 giornaliere per ogni familiare a carico ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1963-64 in lire 100 milioni, sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate determinate dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tribuaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Come i colleghi ricorderanno la Commissione Bilancio ha espresso la raccomandazione che all'articolo 2 del disegno di legge si faccia riferimento alla legge 31 ottobre 1963, n. 1458.

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

« Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per lo esercizio finanziario 1963-64 in lire 100 milioni, sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Se non vi sono osservazioni, allora – secondo quanto ha proposto l'onorevole Barba – può rimanere stabilito che il titolo del disegno di legge resta così modificato: « Modifica dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1962, n. 921, recante norme sui sussidi a favore dei lebbrosi e dei loro familiari a carico ».

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un Collegio di revisori dei conti presso l'Associazione Italiana della Croce Rossa (591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Collegio di revisori dei conti presso l'Associazione Italiana della Croce Rossa ».

Comunico che la Commissione Affari costituzionali, in data 30 ottobre 1963, ha espresso il seguente parere: La Commissione Affari costituzionali, ritenendo che, per un migliore controllo dell'attività dell'Associazione Italiana della Croce Rossa da parte del Ministero della sanità, sia opportuno che un ispettore generale dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità, collocato fuori ruolo, presti servizio continuativo presso l'Associazione, ha espresso parere favorevole al disegno di legge condizionato all'inserimento del seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 1: Un ispettore generale dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità è destinato in servizio presso l'Associazione Italiana della Croce Rossa e collocato fuori ruolo, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 ».

Comunico, inoltre, che la Commissione Bilancio, in data 28 gennaio 1964, ha espresso il seguente parere: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole ».

Il Relatore, onorevole Urso ha facoltà di svolgere la sua relazione.

URSO, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, presentato dal ministro della sanità di concerto coi Ministri del tesoro e della difesa, tende ad istituire un Collegio di revisori dei conti presso l'Associazione Italiana della Croce Rossa. Attualmente la revisione della gestione finanziaria della Croce Rossa viene effettuata da un collegio composto di tre revisori, nominati con ordinanza del presidente dello stesso Ente, ai sensi delle norme contenute nel regio decreto 9 aprile 1939, n. 720. Tale provvedimento non può però essere più applicato in quanto la successiva legge 21 marzo 1958, n. 259, che ha sottoposto al controllo della Corte dei conti gli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria (tra i quali l'Associazione della Croce Rossa), ha abrogato la disciplina del citato regio decreto del 1939.

Per sanare questa situazione è stato predisposto il disegno di legge in esame, che istituisce presso l'Associazione della Croce Rossa un Collegio di revisori dei conti, composto di un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, di un rappresentante del Ministero della sanità e di un rappresentante del Ministero della difesa. Il provvedimento consta di due articoli: il primo riguardante la composizione del collegio di revisori, il secondo i compiti affidati a tale collegio.

Come già il Presidente ha comunicato, la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione Affari costituzionali ha espresso un parere condizionato

sul quale sono un po' perplesso. Mi sembra infatti che stiamo per dare all'Associazione della Croce Rossa un controllo stabile, nominando un organo di controllo, mentre un altro controllo sarà quello della Corte dei conti. Non mi pare, dunque, che sia necessario un ulteriore controllo da parte di un ispettore generale in servizio continuativo presso l'Associazione; né ritengo che il parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali sia del tutto vincolante, in considerazione della materia in oggetto.

Per queste ragioni, nell'esprimere il mio consenso all'approvazione del disegno di legge nel testo proposto dal Governo, ritengo solo di dover proporre una aggiunta al terzo comma dell'articolo 1, dopo le parole « sono nominati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro », le altre « e con il Ministro della difesa ».

PRESIDENTE. In questo caso non è vincolante il parere della Commissione Affari costituzionali, onorevole Urso; lo potremmo eventualmente accettare come raccomandazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCARPA. Vorrei fare alcune rapide osservazioni di contorno al testo sottoposto al nostro esame. Desidero innanzitutto far rilevare che è vero che la Corte dei conti trasmette all'Assemblea la ricca messe delle sue osservazioni sugli enti vigilati, ma purtroppo tali osservazioni (anche quelle riguardanti la Croce Rossa) sono stampate con grandissimo ritardo. Recentemente ho chiesto se fosse a nostra disposizione una nuova relazione, già annunciata all'inizio di gennaio, ma mi è stato risposto che sarà stampata nientemeno che fra due o tre anni. Per questo motivo mi son proposto di domandare al signor Presidente un suo intervento affinché quelle relazioni della Corte dei conti, che sono particolarmente utili ed interessanti, siano stampate il più presto possibile in modo che l'Assemblea possa consultarle entro pochi mesi dalla loro presentazione al Parlamento.

Qualche perplessità suscita anche il fatto che una parte considerevole del personale dipendente dalla Associazione Italiana della Croce Rossa sia costituito da un corpo militarizzato. Com'è noto, recentemente c'è stato uno sciopero con cui, fra le altre rivendicazioni, si chiedeva anche la smobilitazione del corpo militare della Croce Rossa. Proprio per tali motivi, noi non siamo favorevoli all'inserimento d'un rappresentante del Ministero della difesa nel Collegio dei revisori dei conti, giacché si verrebbe in tal modo a perpetuare la struttura odierna dell'Associazione della Croce Rossa, mentre noi auspichiamo una completa smilitarizzazione di tutto il personale dipendente.

Mi preme anche cogliere l'occasione per ricordare la discussione svolta lo scorso ottobre in sede di esame del bilancio del Ministero della sanità, precisamente allorché abbiamo esaminato l'attività della Croce Rossa ed i rapporti con l'Istituto italiano di medicina del traffico. Oggi, pur non essendo questo argomento specifico all'ordine del giorno, non possiamo non domandare al ministro quale sorte intenda riservare a quella Commissione d'inchiesta che il suo predecessore aveva annunciato proprio in questa Commissione, dicendosi altresì disposto a fiancheggiare l'opera della Commissione stessa con due parlamentari membri di questa Commissione. Capisco che molti mesi sono trascorsi a causa della crisi di Governo, ma ora mi sembra arrivato il momento di chiedere come andrà a finire la questione e siamo lieti che ci si presenti questa occasione per avere un chiarimento.

MANCINI, *Ministro della sanità*. Mi sembra che le questioni poste siano diverse: alcune si riferiscono al disegno di legge in particolare, altre sono di carattere più generale e riguardano la situazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa e gli impegni presi in passato che ad essa si riferivano.

Mi ero proposto di fare una dichiarazione generale quando si sarebbe parlato delle proposte riguardanti i problemi degli aiuti e degli assistenti, e ciò per vedere in che modo regolare i rapporti tra Governo e Commissione al fine di trovare l'opportunità di presentare, con la vostra collaborazione, una linea di carattere generale che valga per i problemi che dobbiamo insieme affrontare. Chiedo perciò a voi di fissare, dopo la discussione delle proposte relative alla sistemazione degli ospedalieri (per le quali il Governo si riserva di chiedere il passaggio in sede legislativa), una riunione nella quale potrei elencare i problemi e comunicare l'impostazione che il Governo intende ad essi dare.

Per quanto riguarda il problema della Croce Rossa, non avendo sotto mano i testi necessari, non sono in grado oggi di affermare se in passato si sia parlato di una Commissione d'inchiesta o se sia stato invece assunto l'impegno di proporre una indagine amministrativa nei confronti della Croce Rossa. Ma, per quanto mi risulta direttamente, c'è stata una iniziativa da parte del ministro della sanità dell'epoca volta ad affidare ad un funzionario della nostra amministrazione l'in-

carico di promuovere una indagine all'interno della Croce Rossa.

Quindi non un incarico affidato ad una Commissione, ma ad un funzionario. In effetti non sono stati stabiliti neppure i termini e le modalità.

Posso però dire, riservandomi poi di riprendere il discorso nella sede più opportuna, che l'indagine affidata al funzionario del Ministero della sanità è stata completata e la relativa relazione mi è stata presentata nei giorni scorsi. Di questa indagine fa parte anche il problema di cui in passato ci siamo occupati, cioè quello dei rapporti tra Croce Rossa e Istituto di medicina del traffico.

Mi pare che tra gli impegni assunti ce ne sia stato un altro che si riferiva alla nomina questa volta di una Commissione per regolamentare tutta la materia concernente il personale dipendente dalla Croce Rossa. Questo è stato anche fatto, ma certamente ho bisogno di avere quanto meno qualche giorno per essere più preciso. Che cosa è avvenuto nel frattempo? È avvenuto che la Commissione è stata nominata in una certa epoca, se non erro, nell'ottobre dello scorso anno, ma, per le solite difficoltà di carattere burocratico il relativo decreto di nomina è stato registrato e comunicato a noi soltanto alla fine di gennaio di quest'anno. Detta Commissione avrebbe il compito poi di presentare una relazione entro un anno. Su questo particolare aspetto del problema è necessario quanto meno un attimo di riflessione perché, se dovessimo aspettare molto tempo ancora oltre ai quattro mesi trascorsi in conseguenza dell'*iter* burocratico, forse saremmo costretti a rinviare la soluzione di problemi che è bene invece siano affrontati al più presto.

Queste sono le informazioni che sono in grado di dare oggi; mi riservo però, come ho detto poc'anzi, di riprendere la discussione in maniera più particolareggiata quando insieme concorderemo la data per l'esposizione di una vera e propria panoramica sui vari problemi.

Per quanto riguarda i rilievi di carattere specifico al disegno di legge, mi pare che non sia infondata l'osservazione, in rapporto soprattutto alla questione dei militari della Croce Rossa, se sia o meno opportuno rivedere la rappresentanza del Ministero della difesa.

Ritengo che il disegno di legge potrebbe passare nella stesura originale senza con ciò pregiudicare il problema che esiste, che il personale pone e che potrà essere affrontato nel momento in cui prenderemo in esame tutta la situazione relativa alla Croce Rossa.

Per quanto riguarda la proposta fatta dal Relatore di stabilire che la nomina dei componenti il collegio sia fatta con decreto del ministro della sanità di concerto con il ministro del tesoro e con quello della difesa, anche a costo di passare per incompetente, devo dire che, per conto mio, io trovo addirittura eccessivo il concerto con il solo Ministero del tesoro. Ciò, infatti, paralizza in un certo senso l'attività del Ministero della sanità, il quale come si sa ha già scarse possibilità di azione e si trova molto spesso in gravi difficoltà per ottenere firme che poi vengono con notevole ritardo, proprio perché numerosi sono i decreti da firmare sul tavolo del ministro del tesoro. Se a tutto questo aggiungiamo poi che il decreto deve essere fatto di concerto anche con un altro Ministero, le cose diventano ancora più complicate. Non c'è dubbio che essendoci la possibilità di contatti rapidi si potrebbe anche concertare la nomina; però, volendo queste cose stabilire in modo tassativo, forse si appesantirebbe l'attività del Ministero della sanità.

Ho dichiarato in partenza che accettando una simile impostazione (e cioè l'esclusione del concerto con il ministro del tesoro) si potrebbe andare al di fuori dello schema tradizionale burocratico; tuttavia, se c'è la possibilità di superare lo scoglio, io sarei dell'avviso di omettere anche il concerto con il Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Siamo entrati in questioni di merito su temi che non riguardano il disegno di legge e argomenti che non riguardano il problema di fondo.

Per quanto concerne la gestione della Croce Rossa Italiana, il ministro ha svolto delle indagini amministrative a mezzo di un funzionario del proprio dicastero e per quanto riguarda la definitiva sistemazione del personale dipendente della Croce Rossa Italiana, è stata nominata una apposita Commissione di studi.

MANCINI, *Ministro della sanità*. Di questa Commissione non fanno parte parlamentari, fanno parte dei commissari presieduti da un consigliere della Corte dei conti che era a quell'epoca nell'ufficio legislativo del Ministero della sanità.

PRESIDENTE. Non mi sembra, però, che fu auspicata la nomina di una Commissione parlamentare di inchiesta.

MANCINI, *Ministro della sanità*. Una Commissione di quel tipo deve essere parlamentare, non può essere mista.

PRESIDENTE. Fui proprio io a pregare l'onorevole Jervolino di non insistere su que-

sto punto, perché una Commissione d'inchiesta parlamentare deve essere composta esclusivamente di parlamentari.

SCARPA. Abbiamo diritto, però, di avere maggiori delucidazioni quanto meno sulla sorte della Commissione di cui parlò il ministro Jervolino e che successivamente divenne un funzionario. Per quali ragioni la Commissione si è ridotta ad un solo funzionario?

PRESIDENTE. Il ministro ha parlato di un funzionario che ha svolto indagini e poi di una Commissione di studi.

MANCINI, *Ministro della sanità*. A seguito delle discussioni in Parlamento, il ministro ha affidato ad un funzionario l'incarico di svolgere un'indagine amministrativa sulla gestione della Croce Rossa Italiana. L'indagine si è conclusa e le risultanze sono state presentate a me. Un'inchiesta parlamentare non c'è.

L'onorevole Jervolino parlando della Croce Rossa Italiana disse che del Consiglio di amministrazione della Croce Rossa stessa facevano parte due parlamentari, che nominò, e pertanto il Parlamento era rappresentato in quella sede.

SCARPA. Il ministro disse che non si rifiutava affatto alla indagine di una Commissione e terminò dicendo: io sono anche disposto a far fiancheggiare l'opera di questa Commissione da due parlamentari. E ne fece anche i nomi.

TANTALO. Tutta questa discussione accadde in Commissione a riguardo di un esplicito ordine del giorno. Si cercava un punto di intesa. A questo proposito furono fatti due nomi; ma quando in Aula, successivamente, in sede di dibattito, proprio l'onorevole Scarpa richiamò questo precedente, il ministro Jervolino chiarì perfettamente che non si trattava di una Commissione di inchiesta. In quella sede non ci fu un accordo nella direzione accennata dall'onorevole Scarpa.

SCARPA. Ci siamo dispiaciuti che la cosa si sia ridotta in Aula ad una semplice commissione di indagine del Ministero della sanità.

MANCINI, *Ministro della sanità*. Questa commissione avrebbe un compito più vasto nel tempo e nello spazio.

PRESIDENTE. Onorevole Scarpa, le questioni da lei sollevate saranno riprese nella sede più opportuna.

Per quanto riguarda il testo del disegno di legge in esame, mi lascia perplesso la proposta del ministro di eliminare nei decreti di nomina dei membri del collegio il concerto con il ministro del tesoro. A mio avviso è assolutamente necessario che il provvedimento sia preso di concerto con il ministro per il tesoro, trattandosi di un decreto che importa onere finanziario.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Quando si tratta di adottare provvedimenti che importino onere finanziario è necessario il concerto con il ministro per il tesoro e non risulta che vi siano altri enti importanti quanto l'Associazione Italiana della Croce Rossa per i quali si emanino provvedimenti senza il concerto del ministro per il tesoro. Non vogliamo fare delle obiezioni, ma si deve riconoscere che si tratterebbe, senza dubbio, di una innovazione.

PRESIDENTE. Pregherei quindi di voler rimanere nel binario attuale, dato che l'intervento del ministro del tesoro non può essere eliminato.

Qual è il parere del Governo circa la raccomandazione espressa dalla Commissione Affari costituzionali, cioè che sia preposto per un ulteriore controllo sulla gestione della Croce Rossa un ispettore del Ministero della sanità posto fuori ruolo, che presti servizio continuativo preso l'Associazione?

MANCINI, *Ministro della sanità*. Non ritengo infondate le osservazioni dianzi fatte dal Relatore, soprattutto per quanto riguarda l'obbligo che noi avremmo di attenerci alle indicazioni della Commissione Affari costituzionali, che non ritengo assolutamente vincolanti in materia. Mi riservo tuttavia di precisare meglio il parere del Governo in sede di esame degli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È istituito presso l'Associazione Italiana della Croce Rossa un Collegio di revisori dei conti composto:

1°) da un rappresentante del Ministero del tesoro, Presidente;

2°) da un rappresentante del Ministero della sanità;

3°) da un rappresentante del Ministero della difesa.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

I membri del Collegio sono nominati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro; durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Ai revisori dei conti, oltre al gettone di presenza nella misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, per la loro partecipazione alle

riunioni del Consiglio direttivo è assegnato un compenso annuo da determinarsi con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro ».

L'onorevole Biagini ha presentato un emendamento tendente a portare da uno a due il numero dei rappresentanti del Ministero della sanità in seno al Collegio.

BIAGINI. Questo emendamento si ricollega in un certo senso ad un emendamento soppressivo, sempre da me proposto, del successivo n. 3°) del primo comma dell'articolo 1. In tal modo, sopprimendo il rappresentante del Ministero della difesa per i motivi già illustrati dal collega Scarpa, il numero dei revisori rimarrebbe ugualmente di tre.

PRESIDENTE. Ella propone, dunque, di sopprimere, in seno al Collegio, il rappresentante del Ministero della difesa. Secondo la sua proposta, pertanto, si avrebbero soltanto un rappresentante del Ministero del tesoro e due rappresentanti del Ministero della sanità.

DE PASCALIS. Ho alcune perplessità in ordine agli emendamenti proposti dall'onorevole Biagini, non perché ne contesti la validità generale, ma perché ho l'impressione che contengano una indicazione valida sul piano della riforma delle disposizioni che istituiscono, regolano e disciplinano l'organizzazione della Croce Rossa. Temo, quindi, che emendamenti siffatti arresterebbero l'*iter* legislativo del disegno di legge in esame perché bisognerebbe chiedere il parere almeno della Commissione Affari costituzionali. Pertanto, tenendo conto che il ministro si è impegnato ad esaminare globalmente il problema della Croce Rossa, ritengo che si potrebbe inserire la proposta dell'onorevole Biagini in un ordine del giorno che potrà servire come sollecitazione a varare una nuova normativa della Croce Rossa tendente a smilitarizzare l'ente medesimo. Dico tali cose ritenendo, tuttavia, che sarebbe meglio abolire questo ente, affidandone i compiti agli ospedali.

PRESIDENTE. Onorevole Biagini, mantiene gli emendamenti presentati?

BIAGINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1, nel testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

URSO, *Relatore*. Ho già espresso nella relazione la mia perplessità circa il parere della Commissione Affari costituzionali, perché non vedo quale necessità vi sia d'inserire nel disegno di legge, al fine di un miglior controllo sull'Associazione Italiana della Croce Rossa, l'aggiunta relativa ad un ispettore collocato fuori ruolo che presti servizio continuativo presso l'ente in parola.

MANCINI, *Ministro della sanità*. Essendo questo disegno di legge nato per istituire un Collegio di revisori, dobbiamo lottare solo per questo. Se vi sarà bisogno di altri controlli di altro genere, presenteremo un altro disegno di legge.

BARBERI. Sono anch'io contrario: la proposta della Commissione Affari costituzionali esula dalla materia in discussione. Dal momento che il Collegio dei revisori è organo permanente, perché creare un supercontrollo?

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, allora può rimanere stabilito che la nostra Commissione non accoglie la raccomandazione formulata nel parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali circa la opportunità che un ispettore generale dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità, collocato fuori ruolo, presti servizio continuativo presso l'Associazione.

(*Così rimane stabilito*).

MESSINETTI. Vorrei chiedere una spiegazione. Dal momento che i revisori sono dei funzionari (in quanto uno è funzionario del Ministero del tesoro, uno del Ministero della sanità e uno del Ministero della difesa), per quale ragione bisogna, con decreto ministeriale, stabilire un assegno annuo oltre i gettoni di presenza? Vada per i gettoni, ma come si concilia la questione dell'emolumento annuo con il fatto che, in pratica, si tratta di funzionari dello Stato? In tal modo verrebbero a percepire due stipendi.

LATTANZIO. Ma si tratterà di 70 mila lire annue.

MESSINETTI. Ma almeno, se si tratta di 70 mila lire annue da dividere in tre, perché non lo precisiamo? È chiaro che avrebbero due stipendi: uno come funzionari e l'altro da stabilirsi con decreto del ministro della sanità di concerto con quei tali Ministri finanziari.

PRESIDENTE. Onorevole Messinetti, comunque desidero dirle che il problema è di natura molto più vasta. Quindi, eventualmente, si potrà trattarlo in altra sede.

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Al Collegio dei revisori dei conti è affidata la revisione della gestione della Croce Rossa Italiana. A tal fine, esso provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture con-

tabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cengarle ed altri: Modifica dell'articolo 20 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per l'ammissione ai concorsi e la nomina nel ruolo degli ispettori sanitari (343).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cengarle, Storti, La Penna, Toros, Zanibelli, Donat-Cattin, Scalia, Colleoni, Sabatini, Armato, Gitti, Marotta Vincenzo, Corona Giacomo, Sinesio, Vincelli e Canestrari: « Modifica dell'articolo 20 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per l'ammissione ai concorsi e la nomina nel ruolo degli ispettori sanitari ».

Il Relatore, onorevole Barberi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BARBERI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come chiaramente hanno espresso i proponenti nella loro relazione, si tratta di aggiornare con questo provvedimento la legislazione allo stato dei fatti. Nell'articolo 20 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, si parlava di una laurea in chimica e farmacia, che, come si sa, è stata soppressa fin dal 1935, sicché oggi potrebbero concorrere, teoricamente, soltanto coloro che hanno conseguito la laurea prima del 1935, i quali peraltro hanno ormai oltrepassato i limiti di età. Bisogna riconoscere che questa norma è superata dall'attuale ordinamento degli studi e perciò io mi associo alla richiesta dei proponenti ossia di parlare chiaramente di laurea in chimica, di laurea in farmacia, di laurea in chimica industriale, ecc. L'ordinamento attuale degli studi peraltro dà ai laureati in farmacia la preparazione necessaria per adire a questi concorsi. Senza dare un giudizio su quella che può essere stata la proposta originaria (sulla quale, se avessi dovuto riferire, avrei avanzato molte riserve, in quanto sarebbe stato meglio unificare i servizi e non fare di questi ispettori dei dipendenti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi), sono fermamente favorevole alla approvazione di questa proposta di legge che ha lo scopo di portare questa norma sul binario della legislazione universitaria vigente. Infatti, non esiste più una doppia laurea in chimica e farmacia, ma esiste solo la laurea in chimica e la laurea in farmacia.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore per la sua chiara e concisa esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. Signor Presidente, nella sostanza concordo pienamente con quanto ha dichiarato in questo momento l'onorevole Barberi ed aggiungo che sono grato all'onorevole Cengarle, come a tutti gli altri proponenti, per avere presentato questa proposta di legge.

Devo però esprimere il mio rammarico per il fatto che, ancora una volta, mi è dato constatare che nel Parlamento purtroppo spesso si parla a vuoto, si formulano raccomandazioni, si votano ordini del giorno, ma alla fine tutto rimane come prima. E questa constatazione suona certamente come una mortificazione per tutti noi.

Vorrei a questo punto, se gli onorevoli colleghi me lo consentono, ricordare i precedenti che hanno indotto l'onorevole Cengarle e gli altri proponenti a prendere l'iniziativa della presente proposta di legge.

La proposta di legge si richiama ad una modifica della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per l'ammissione ai concorsi e la nomina nel ruolo degli ispettori sanitari, la quale a sua volta voleva in sostanza modificare la legge 24 marzo del 1962 sulle frodi alimentari. In quella occasione fu però adottato un criterio di assoluta urgenza, in considerazione della scadenza della legislatura, tanto è vero che il nostro Presidente fu autorizzato a svolgere una relazione orale in Assemblea.

Devo inoltre ricordare che fui proprio io per la maggioranza della Commissione a intervenire in Aula e che si addivenne ad una intesa con il Governo nel senso che non avremmo presentato emendamenti per evitare che la legge dovesse poi tornare al Senato e per renderla, quindi, operante prima della fine della legislatura.

Ricordo anche che le iniziative del Governo sono state due e precisamente una da parte del Ministero della sanità e l'altra del Ministero della giustizia; questa ultima riferentesi alla parte riguardante le pene e le sanzioni.

Il primo disegno di legge venne discusso nello scorcio di seduta del pomeriggio del 14 febbraio 1963 su relazione orale, ripeto, del-

l'onorevole De Maria. Fu raggiunto un accordo nel senso che il suggerimento che la Commissione avrebbe dato, senza ricorrere tuttavia alla forma dell'emendamento, avrebbe formato materia di disciplina regolamentare e in questo senso si espresse anche il senatore Jervolino. Di ciò non si è affatto tenuto conto successivamente.

Del resto lo stesso inconveniente si verifica per una disposizione del testo unico e precisamente per l'articolo 85 relativo ai concorsi per laboratoristi nei laboratori di igiene e profilassi che stabilisce che il titolo di studio richiesto è la laurea in chimica e farmacia (che è stata soppressa, come dicevo, nel 1935).

Tutto questo dimostra che spesso il Parlamento vota ordini del giorno ed approva leggi che vengono applicate nella lettera, ma non nello spirito, che viene puntualmente ucciso.

Del problema si è parlato anche in occasione dell'ultimo dibattito sul bilancio del Ministero della sanità; fui io stesso a presentare un ordine del giorno sull'argomento, ordine del giorno che il Presidente tuttavia mi pregò di ritirare con l'invito di farmi promotore di una proposta di legge. Ecco quindi il motivo del mio ringraziamento rivolto all'indirizzo dell'onorevole Cengarle per aver presentato questa proposta di legge, che del resto ricalca in sostanza quella presentata da me, dall'onorevole Lucifredi ed altri il 1° gennaio 1960 e che il ministro della sanità allora accettò. Infatti con quella proposta (equipollenza della laurea in farmacia alla soppressa laurea in chimica e farmacia) si trattava praticamente di prendere atto della nuova situazione sorta dopo il 1935. Il Ministero della pubblica istruzione, per quella specie di incomprensione che esiste tra dicasteri, intervenne affermando che non si poteva stabilire con legge l'equipollenza di titoli di studio e che per ottenere lo scopo si doveva approntare un'altra legge che doveva fare esplicito riferimento alle disposizioni vigenti.

Tutte queste cose dovevo dire, signor Presidente, proprio perché con l'attuale proposta di legge si intende colmare un vuoto, da tutti riconosciuto.

Che cosa avevamo prima del 1935? Avevamo nelle nostre università delle scuole di farmacia, nelle quali – attraverso un corso della durata di cinque anni – si poteva conseguire la laurea in chimica e farmacia, e avevano un titolo più modesto, un diploma di farmacista. Il regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044 sul riordinamento delle norme relative agli insegnamenti che debbono essere impartiti nelle università e negli istituti superiori, stabilì che le scuole di farmacia si trasformassero in facoltà di farmacia. In sostanza, il citato decreto ha riordinato la carriera accademica, articolandola in diverse facoltà ed istituti superiori, fra cui la facoltà di farmacia, senza nemmeno dire che le scuole di farmacia debbono essere ancora conservate o debbono essere soppresse; né ha fatto menzione della laurea in chimica e farmacia. Ha stabilito che esiste una laurea in farmacia della durata di studio di quattro anni, indipendentemente dalla coesistenza di un diploma di farmacista con durata di studi universitari di anni due, che non esiste in nessuna università italiana, ma che la Commissione sulla riforma della scuola, i cui atti sono stati distribuiti un mese fa, menziona come tuttora esistente nell'ordinamento accademico del nostro paese.

Quindi noi oggi abbiamo una laurea in farmacia che viene a sostituire una laurea in chimica e farmacia (che non si sa se sia stata soppressa o meno), e abbiamo un diploma di farmacista che non è stato istituito.

D'altra parte è ancora in vigore l'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie, secondo cui possono partecipare ai concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi i laureati in medicina e chirurgia, in chimica o in chimica e farmacia con il limite di età di anni 32! Sono a conoscenza di un caso veramente singolare: ad Imperia è stato bandito un concorso ed è stato assegnato provvisoriamente un posto di chimico della sezione di igiene e profilassi di quella provincia ad un laureato in farmacia; per questa ragione c'è stato un ricorso al Consiglio di Stato per invalidare quel concorso.

In queste condizioni io vorrei pregare l'onorevole Relatore di accogliere la mia proposta che praticamente non fa altro che attuare anche il suggerimento datomi dal Presidente a proposito del mio ordine del giorno presentato in sede di discussione del bilancio della sanità.

Io propongo (e chiedo la vostra collaborazione per perfezionare la formulazione) il seguente nuovo testo dell'articolo unico della proposta di legge: « Per l'ammissione ai pubblici concorsi e per tutte le attribuzioni che vigenti disposizioni tuttora subordinano al possesso della soppressa laurea in chimica e farmacia, è titolo di studio equipollente la laurea in farmacia istituita con regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044 ».

Va da sé che, ove la Commissione accogliesse questa mia proposta, bisognerebbe modificare conseguentemente il titolo della legge.

PRESIDENTE. Mi permetterei di invitare i colleghi della Commissione di considerare se sia preferibile approvare questa proposta oppure invitare l'onorevole Bartole a presentare un'apposita proposta di legge.

BARTOLE. Mi permetto di pregarla di non insistere. Noi parliamo di concorsi, non vogliamo nasconderci dietro la lettera che uccide lo spirito. Qui abbiamo concorsi per chimico dei laboratori provinciali, dove si chiede una laurea che è stata soppressa dal regio decreto del 28 novembre 1935, n. 2044. E il Ministero della pubblica istruzione ci ha detto: se voi presentate una legge nella quale si fa riferimento ad articoli di disposizioni vigenti nei quali questo precedente è richiamato, noi non la potremo accettare. Per cui a me sembra che l'emendamento proprio in questo settore risolva nella maniera più semplice un problema di una certa importanza, senza andare a finire sotto le forche caudine del Ministero della pubblica istruzione, il quale ci farebbe delle difficoltà. Del resto mi sembra che ci stiamo perdendo in un bicchiere d'acqua.

BARBERI, *Relatore*. Sono perfettamente d'accordo con lo spirito informatore della proposta dell'onorevole Bartole, perché effettivamente bisogna liberarsi nei concorsi ai continui riferimenti alla laurea in chimica e farmacia, che più non esiste. Dice l'onorevole Bartole: la laurea in chimica e farmacia non è stata formalmente soppressa. Io dico che è stata soppressa di fatto, perché non c'è nessuna facoltà nelle università italiane in cui ancora si contempli, nel piano degli studi, una laurea in chimica e farmacia. Quindi, se non è stata formalmente soppressa, la laurea in chimica e farmacia è stata soppressa di fatto, perché tutti gli statuti universitari non parlano più di laurea in chimica e farmacia, ma parlano di laurea in chimica e di laurea in farmacia.

Ripeto che sono d'accordo con lo spirito informatore della proposta del collega Bartole. Noi potremmo comunque aggirare l'ostacolo frapposto dal Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza delle due lauree e dire che per i concorsi sanitari tutte le volte che ci si richiama alla laurea in chimica e farmacia, ci si intende riferire alla laurea in chimica e alla laurea in farmacia. Se noi non parliamo di equipollenza, e di equipollenza infatti non possiamo parlare, noi potremo sfuggire a quella che può essere la preoccupazione o la riserva da parte del Ministero della pubblica istruzione.

In tal senso io non avrei nessuna difficoltà ad associarmi a una nuova iniziativa legislativa in proposito.

Peraltro noi qui siamo chiamati a pronunciarci sulla proposta di legge n. 343. Io sarei d'avviso di approvare oggi questo provvedimento e, per aderire all'invito e alle preoccupazioni dell'onorevo Bartole, mi dichiaro disposto, ripeto, ad associarmi a una proposta di legge secondo quanto suggerito dal collega. Si sfuggirà a qualunque motivo di censura, se noi non parleremo di equipollenza, ma preciseremo, nel nuovo provvedimento legislativo, che tutte le volte che nei concorsi ci si richiama alla laurea in chimica e farmacia, si intenderà, in conformità allo stato attuale della legislazione universitaria, di parlare di laurea in chimica e di laurea in farmacia.

In questo modo il Ministero della pubblica istruzione è fuori causa.

DE PASCALIS. Vorrei invitare l'onorevole Bartole a tener conto che, anche sul piano legislativo, si può raggiungere un massimo ed un minimo. Nel nostro caso il massimo è stato profilato con il nuovo testo dell'articolo unico della proposta di legge n. 343, mentre il minimo è stabilire un principio che possa valere domani anche sul piano legislativo. Non sono quindi d'accordo con quanto propone l'onorevole Bartole, poiché ciò non ci procurerebbe né un risultato massimo né un risultato minimo. Noi, qui, siamo competenti a legiferare perché ci troviamo di fronte a materia di carattere sanitario, cioè concorsi per ispettore sanitario, per i quali prevediamo una particolare configurazione della categoria ammessa a tali concorsi. Se, viceversa, accedessimo alla proposta dell'onorevole Bartole, la competenza spetterebbe alla Commissione Istruzione.

Così stando le cose, ritengo che valga la pena di ottenere subito almeno un risultato minimo, quello cioè di stabilire l'esistenza della laurea in farmacia. In seguito potremo sottoscrivere l'altro testo e presentarlo come una nuova proposta di legge. Naturalmente incontreremo delle difficoltà derivanti da concezioni arretrate, ma le affronteremo su un piano politico e certamente la Commissione Istruzione non potrà non tener conto della nostra proposta di legge, se raccogliessimo molte firme. Sono pertanto dell'avviso di votare subito questo testo, e poi studiare una nuova proposta di legge.

BARTOLE. Certo non si può far equivalere una laurea, il cui corso di studi è della durata di cinque anni, ad una di quattro. Quindi, sotto il profilo degli studi, giustamente la Commissione Istruzione aveva fatto delle osservazioni.

Per quanto attiene alle dichiarazioni del Relatore, secondo il quale la laurea in chimica e farmacia è soppressa, questo è vero e non è vero. Dobbiamo infatti ricordare che quelle lauree facevano capo ad una scuola che è stata abolita, mentre al suo posto è stata istituita una facoltà. Conseguentemente sono stati aboliti anche i due titoli accademici. Prima il diploma di farmacia si conseguiva dopo tre anni di studi universitari e un anno di pratica, mentre ora bastano solo tre anni. Quindi, solo fino ad un certo punto sono accettabili le osservazioni dell'onorevole Barberi.

Per quanto mi riguarda, io mi rimetto alla maggioranza. Mi sembra però che il mio fosse un suggerimento fondato e che si potrebbe trovare il modo di inserire nel testo riguardante i concorsi. Ma se la maggioranza vuole diversamente, troveremo lo « scoglio » della Commissione Istruzione.

PRESIDENTE. La questione da lei sollevata, onorevole Bartole, riguarda un problema generale, a proposito del quale l'onorevole ministro ha fatto presente la necessità d'interpellare il Consiglio di Stato, appunto per la vasta portata del problema stesso. La pregherei, onorevole Bartole, di voler predisporre un testo il più concreto possibile, perché altrimenti, con una proposta che non sia sufficientemente meditata, perderemmo di vista anche l'entità del fenomeno al quale occorre dare soluzione.

MANCINI, *Ministro della sanità*. Il ministro si sente veramente imbarazzato a sostenere la tesi estremamente rivoluzionaria dell'onorevole Bartole, la quale non si può accogliere perché la proposta di legge che abbiamo dinanzi si riferisce...

BARTOLE. Ma il Parlamento è sovrano!

MANCINI, *Ministro della sanità*. È sovrano, ma non può modificare la materia di un provvedimento in discussione. Questo non significa che noi non vogliamo affrontare il problema, ma lo faremo in seguito, facendo altresì le opportune sollecitazioni agli altri ministeri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« L'articolo 20, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è modificato come segue:

« Ai concorsi sono ammessi i laureati, da almeno due anni, in medicina e chirurgia, chimica, chimica industriale, farmacia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze agrarie ed ingegneria chimica i quali posseggano i requisiti prescritti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di quaranta anni, salvo l'elevazione dei limiti di età ai sensi delle disposizioni vigenti ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

BARTOLE. Vorrei formulare un voto: che la Commissione inviti il ministro della sanità a presentare, per quanto di sua competenza, un disegno di legge che risolva il problema di tutti i laureati in farmacia per quanto concerne la loro partecipazione a pubblici concorsi.

MANCINI, *Ministro della sanità*. D'accordo, non mancherò di esaminare il problema.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modifica dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1962, n. 921, recante norme sui sussidi a favore dei lebbrosi e dei loro familiari a carico » (724):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Istituzione di un Collegio di revisori dei conti presso l'Associazione Italiana della Croce Rossa » (591):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

e della seguente proposta di legge:

CENGARLE ed altri: «Modifica dell'articolo 20 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per l'ammissione ai concorsi e la nomina nel ruolo degli ispettori sanitari» (343):

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 33
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni, Balconi Marcella, Baldani Guerra, Barba, Barberi, Bartole, Berretta, Biagini, Buffone, Cappello, Capua, Cattaneo Petrini Giannina, Cortese Giuseppe, De Lorenzo, De Maria, De Pascalis, Di Maurò Ado Guido, Gennai Tonietti Erisia, Giorgi, Lattanzio, Messinetti, Monasterio, Pasqualicchio, Perinelli, Pierangeli, Romano, Savio Emanuela, Scarpa, Sorgi, Tantalo, Urso, Usvardi, Zanti Tondi Carmen.

La seduta termina alle 18,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI